

Codice A1816A

D.D. 23 agosto 2018, n. 2587

R.D. 523/1904 - P.I. 6042 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di una difesa spondale e di una percorrenza su area demaniale con un tratto di condotta idrica in sponda sinistra idrografica del torrente Vermenagna, in corrispondenza dello stabilimento Sibelco, nei comuni di Vernante e Robilante (CN). Richiedente: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. con sede in Cuneo.

In data 06/06/2018 la Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A, con sede in Cuneo, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il mantenimento di una difesa spondale e della concessione demaniale per il mantenimento di una percorrenza di un tratto di condotta idrica lungo la sponda idrografica sinistra del torrente Vermenagna, in corrispondenza dello stabilimento Sibelco, nei comuni di Vernante e Robilante (CN) – pratica demaniale CN A 347.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Mario Giraudo, in base ai quali è previsto il mantenimento delle seguenti opere lungo la sponda sinistra idrografica del torrente Vermenagna da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- difesa spondale costituita da un muro in cls armato della lunghezza di m 158,58
- percorrenza su area demaniale con condotta idrica per una lunghezza di m 450,00

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni di Robilante e Vernante per quindici giorni consecutivi dal 04/07/2018 al 19/07/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento della difesa spondale e della condotta idrica su area demaniale è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A, con sede in Cuneo, al mantenimento di una difesa spondale e di una percorrenza con condotta idrica lungo la sponda idrografica sinistra del torrente Vermenagna, in località stabilimento Sibelco, nei comuni di Vernante e Robilante, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, alle seguenti prescrizioni:

1. **il mantenimento della percorrenza su area demaniale della condotta idrica è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione (pratica CN A 347);**
2. le opere dovranno essere mantenute nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI